



C.R.S.T.

16/12/2020

BLOCKCHAIN, CRIPTOVALUTE E SMART CONTRACT

Di Massimiliano Di Pietro

COS'È LA BLOCKCHAIN

La blockchain è una tecnologia informatica che appartiene a una tipologia più generalizzata definita come Distributed Ledger Technology (DLT) la quale riunisce in sé le caratteristiche tipiche che questi sistemi hanno via via sviluppato nel corso degli anni a partire dal protocollo su cui si basa Bitcoin: disintermediazione, resilienza, resistenza alla manomissione, trasparenza, pseudonomia, incentivazione e consenso. Un database digitale decentralizzato e distribuito che viene utilizzato per registrare transazioni su ogni computer che decida di aderirvi in modo che qualsiasi blocco coinvolto non possa essere modificato retroattivamente senza l'alterazione di tutti i blocchi successivi.

Letteralmente blockchain significa catena di blocchi. Ogni blocco, costituito da un agglomerato di dati informatici, ha una capienza massima che ne determina la scalabilità. Una volta che un blocco raggiunge la dimensione massima prevista viene crittograficamente sigillato e, tramite la funzione di hash, crittografato emettendo una stringa alfanumerica denominata digest il quale contiene tutte le informazioni del blocco suddetto e che verranno passate al blocco successivo e così via. Ciò significa che all'interno della catena blockchain non è possibile estrarre un blocco in maniera arbitraria senza invalidarne la veridicità o aggiungerne uno senza che tutti i blocchi precedenti concordino sulle informazioni contenute.

La blockchain è mantenuta dal lavoro collettivo di nodi decentralizzati. Alcuni di questi nodi sono conosciuti come miner e hanno il compito di aggiungere nuovi blocchi alla catena. Per far ciò, i miner devono indovinare un numero pseudo-casuale. Questo numero, una volta combinato con i dati forniti nel blocco e inserito in una funzione di hash, deve produrre un risultato che corrisponda a determinati parametri. Quando viene trovato un risultato adeguato, gli altri nodi ne verificano la validità e il nodo miner viene premiato con la ricompensa per il blocco ovvero un certo numero di token della criptovaluta per cui stanno lavorando.

Satoshi Nakamoto il 31 ottobre del 2008 pubblicando il white paper descrittivo del protocollo di funzionamento della sua blockchain per dimostrare la sua versatilità, non per forza legata alla criptovaluta suddetta, il 3 gennaio del 2009 alla creazione del blocco genesis vi registrò al suo interno la prima pagina del Time contenente la notizia della crisi economica dovuta alla crisi dei mutui subprime.

La blockchain nasce infatti come meccanismo di disintermediazione per dare una risposta al problema della double spending e al quesito logico dei generali bizantini senza dover ricorrere all'intermediazione di istituzioni finanziarie utilizzando esclusivamente la crittografia per risolvere i problemi di costo, privacy e fiducia. Il protocollo Bitcoin fu infatti soprannominato "the trust protocol".

Al fine di fornire una definizione semantica del termine cryptocurrency occorre tener presente quella di currency.

DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE DELLA MONETA E SENTENZE GIURISPRUDENZIALI

Per l'Oxford English Dictionary la parola money si traduce genericamente con "mezzo di scambio attuale sotto forma di monete (coins) e banconote (banknotes)"; a sua volta la parola coin si traduce con "disco piatto o pezzo di metallo usato come money" mentre il lemma banknotes con "pezzo di paper money che costituisce una cambiale della banca centrale per pagare una somma dichiarata al portatore su richiesta". Infine la parola currency, la quale viene qualificata come un sistema di denaro (money) in uso generale in un determinato paese.

Il termine crypto deriva dalla parola latina "crypto" a sua volta derivante dalla parola greca "κρυπτός" (nascosto, coperto) il che lascia ben intendere il significato primariamente semantico di criptovaluta quale sistema di denaro in uso generale protetto e ancora meglio "nascosto" dall'utilizzo della crittografia.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) attribuisce alla moneta quattro funzioni fondamentali:

- **Mezzo di scambio:** mezzi per acquisizione di beni, servizi e servizi finanziari senza ricorrere al baratto.
- **Riserva di valore:** mezzi di detenzione della ricchezza. E' la capacità di una risorsa di essere salvata, scambiata e recuperata.
- **Unità di conto:** uno standard per denominazione dei prezzi dei beni e servizi, valori finanziari e attività non finanziarie.
- **Standard di pagamento differito:** mezzi per mettere in relazione il presente e il futuro valore di contratti finanziari.

Contestualmente Morgan Stanley nel suo Commodity Book classifica la moneta in tre categorie:

- **Moneta merce** (commodity money) ovvero mezzo di scambio il cui valore intrinseco è dato dalla materia prima con la quale è stato prodotto.
- **Moneta rappresentativa** (representative money) ovvero qualsiasi mezzo di scambio, spesso stampato su carta, che rappresenta qualcosa di valore, ma ha poco o nessun valore proprio. A differenza di alcune forme di moneta fiat (che potrebbe non avere alcun sostegno da materie prime) il denaro rappresentativo autentico deve avere qualcosa di valore intrinseco a supporto del valore nominale.
- **Moneta fiat.**

Bitcoin è in grado di assolvere a tutte queste funzioni esclusa quella di moneta fiat.

Riguardo la determinazione giuridica della criptovaluta Bitcoin risulta utile ricorrere al sistema del precedente giurisprudenziale. In tal senso va ricordata la sentenza **del 6 Maggio 1899 in Moss V. Hancock** in cui il denaro viene definito come “ciò che passa liberamente di mano in mano in tutta la comunità al fine di adempiere ai propri debiti e al pagamento completo delle merci, essendo accettato equamente senza riferimento al carattere o al credito della persona che lo offre e senza l'intenzione della persona che lo riceve di consumarlo o applicarlo a qualsiasi altro uso che a sua volta per offrirlo ad altri che assolvono ai debiti o pagano merci”.

Emblematico di quanto detto pocanzi è rappresentato dalla sentenza del Giudice Federale **Amos L. Mazzant nella causa SEC v. Shavers 2013**:

A partire dal novembre del 2011, Shavers iniziò a pubblicizzare la sua attività "Selling Bitcoin to a group of local people" offrendo agli investitori fino all'1% di interesse al giorno. Durante il periodo in questione, Shavers ha ottenuto almeno 700.467 Bitcoin dagli investitori BTCST, ovvero \$ 4.592.806 in dollari statunitensi, in base alla media giornaliera del valore del Bitcoin nel momento in cui gli investitori BTCST fecero i loro investimenti con BTCST.

Gli ultimi investitori hanno subito ovviamente perdite nette rispetto agli investitori primari. La SEC affermava che Shavers aveva fatto una serie di dichiarazioni false in merito alla natura degli investimenti al preciso scopo di frodare gli investitori. La domanda posta alla Corte fu quindi se i **bitcoin fossero titoli (securities)** come definiti dal Federal Securities Act (come affermato dalla SEC) o che **non lo fossero** come affermato da Shavers. Egli infatti non li reputava titoli come definiti dal Federal Securities Act, dato che i bitcoin non sono “money” non facendo quindi parte di nulla regolato dagli Stati Uniti. Shavers insisteva quindi sul fatto che le transazioni registrate sul libro mastro scambiavano solo bitcoin e non “money”. Ovviamente la sentenza fu **a favore della SEC**.

Altro caso molto interessante è rappresentato dalla sentenza emessa dal **tribunale di Overijssel, in Olanda, il 14 Maggio 2014** in una causa civile relativa a una transazione incompleta di Bitcoin tra due parti.

La corte ha dichiarato, citando un'interpellanza scritta del ministro delle finanze da parte del parlamento olandese, che la valuta virtuale "**è un mezzo di scambio come l'oro**" e non riesce a soddisfare le definizioni di "moneta comune", "moneta legale" o "moneta elettronica".

Nel caso di specie fu richiesto al venditore di acquistare entro un certo periodo di tempo 2750 bitcoin da un compratore il quale però ne ricevette solo 990 e in forma di denaro non di cripto a seguito dell'impennata del valore dei token superiore all'800%. Il venditore infatti rivalutò la consegna degli stessi in base al valore acquisito in seguito.

Il tribunale concluse che **Bitcoin non può essere classificato come denaro** ai sensi dell'articolo 6: 125 BW, ma **doveva essere considerato come un mezzo di scambio**.

Quindi, l'affermazione del richiedente che il Bitcoin può servire per adempiere all'obbligo di pagare una somma di denaro non regge. Pertanto, non vi è alcuna base per l'applicazione della Sezione 6: 125 del codice civile olandese e il reclamo del richiedente su quel punto fu respinto.

Decidendo a favore dell'acquirente (in teoria), il tribunale ha ordinato al convenuto di rimborsare all'attore il valore originale dell'importo non pagato (all'incirca € 14.000, circa US \$ 19.100 al momento) e anche essere responsabile del pagamento di interessi e spese legali. Il tribunale ha rifiutato di assegnare all'acquirente la sua richiesta di risarcimento danni di € 132.792.000,00 sulla base dei profitti persi in Bitcoin, dato che il denaro digitale è aumentato di valore l'anno precedente.

Nella causa C-264/14 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) abbiamo una specifica nell'applicazione della normativa riguardo l'IVA.

In un parere del 14 ottobre 2013, detta commissione statuiva, sul fondamento della sentenza First National Bank of Chicago (C172/96, EU:C:1998:354), che il sig. Hedqvist avrebbe prestato un servizio di cambio a titolo oneroso. Essa dichiarava che, tuttavia, tale servizio di cambio sarebbe ricaduto nell'esenzione prevista dal capo 3, articolo 9, della legge sull'IVA.

Secondo la commissione tributaria, **la valuta virtuale «bitcoin» è un mezzo di pagamento** utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento. Peraltro, l'espressione mezzi di pagamento con «valore liberatorio» di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA sarebbe utilizzata per circoscrivere l'ambito dell'esenzione relativa alle banconote e alle monete.

FUNZIONI E INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA CRIPTOVALUTA

In ambito europeo per la Banca Centrale Finlandese Bitcoin non soddisfa la definizione di currency o altra forma di pagamento elettronico ma viene altresì qualificato come **commodity**.

La BaFin ha qualificato BTC con effetti giuridicamente vincolanti come **strumenti finanziari** sotto forma di unità di conto ai sensi della sezione 1 (11) frase 1 della legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz - KWG). Queste sono unità simili alle valute estere e non aventi corso legale. Includono le unità di valore che hanno la funzione di mezzi di pagamento privati nelle transazioni di baratto, nonché qualsiasi altra valuta sostitutiva utilizzata in virtù di accordi di diritto privato come mezzo di pagamento nei conti di regolamento multilaterali. Ciò rende obsoleto un emittente centrale.

Bitcoin non è moneta elettronica ai sensi della legge tedesca.

La Bundesbank tedesca ha dichiarato che il bitcoin non può essere qualificato come valuta virtuale. Secondo Dirk Schrade, esperto di Bundesbank nell'area dei pagamenti, il bitcoin non è né una valuta virtuale né moneta digitale, perché non svolge le funzioni tipiche di una valuta, né fa parte del sistema monetario nazionale. Bundesbank consiglia di utilizzare il termine "token crittografico".

Il Consiglio Federale Svizzero definisce la valuta virtuale come **una rappresentazione digitale di un valore** che può essere scambiata su Internet e sebbene acquisisca lo stesso valore/ruolo del denaro (può essere usato come mezzo di pagamento per beni e servizi reali) non è accettata come moneta a corso legale da nessuna parte.

Differiscono dalla moneta elettronica in quanto non si basano su una valuta a corso legale. Le valute virtuali esistono solo come codice digitale e quindi non hanno una consistenza fisica come per le monete o banconote. Data la loro commerciabilità, le valute virtuali dovrebbero essere classificate come asset.

Nel Giugno del 2019 il GAFI - Financial Action Task Force (FATF) ha aggiornato un documento precedentemente pubblicato nello stesso mese del 2014 intitolato Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers fornendo una definizione di

“virtual asset” (VA) e “virtual asset service provider” (VASP) spostando quindi l’attenzione non tanto sulle criptovalute quanto sui provider fornitori di servizi basati sulle suddette.

Esso definisce i "Virtual Asset" (VA) come rappresentazione digitale di valore che può essere scambiato digitalmente o trasferito e può essere utilizzato a fini di pagamento o investimento. I VA non includono rappresentazioni digitali di valute legali, titoli e altre attività finanziarie che sono già state incluse in ulteriori raccomandazioni del GAFI.

Altresì definisce i VASP come qualsiasi persona fisica o giuridica non considerata da altre raccomandazioni del GAFI che come azienda pratica una o più delle seguenti attività (scambi o trasferimenti a base di VA) o operazioni per o per conto di un'altra persona fisica o giuridica.

Il GAFI non cerca di regolamentare la tecnologia che sta alla base delle attività dei VA o dei VASP, ma piuttosto le persone fisiche o giuridiche che potrebbero utilizzare tale tecnologia o applicazioni software per svolgere attività finanziarie con VA per conto di altre persone fisiche o giuridiche.

Tale raccomandazioni hanno ovviamente tenuto conto del caso **United States of America v. Ross William Ulbricht (Silk Road)** in cui Ulbricht fu qualificato con un livello PSR 50 (livelli consultivi di valutazione di pericolosità) su un massimo stabilito di 43.

Le raccomandazioni altresì effettuate su una chiara qualificazione dei prestatori di servizi, su cui si è spostata l’attenzione rispetto alle criptovalute, è fondamentale così come l’onestà intellettuale di determinati organismi di controllo nazionale la cui inefficienza mina seriamente la stabilità economica del mercato interno dei vari paesi. Il recente scandalo Wirecard, nonché il ruolo rivestito dall'autorità di vigilanza finanziaria tedesca BaFin e le sue potenziali carenze fanno prendere atto del fallimento dell'autoregolamentazione della professione contabile; si osserva che la classificazione di questa impresa FinTech come impresa "tecnologica" invece che come “prestatore di servizi di pagamento” ha svolto un ruolo centrale nelle carenze normative; la Commissione Europea è stata incaricata, dall’omonimo parlamento tramite risoluzione del 10 Luglio 2020, ad affrontare questo problema con urgenza garantendo la corretta classificazione delle società di pagamento invitando l'UE e le autorità nazionali competenti ad avviare un'indagine relativa agli 1,9 miliardi di EUR scomparsi e chiede alla Commissione di valutare possibili modalità per migliorare il funzionamento del settore contabile, anche attraverso audit congiunti.

L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) in reazione agli sviluppi di questi nuovi mezzi di scambio basati sulla crittografia, a distanza di tre anni dal rapporto della BCE vista anche la loro evoluzione sia quantitativa che qualitativa, analizzò minuziosamente i rischi derivanti dagli stessi in un documento pubblicato il 4 Luglio 2014 poi successivamente aggiornato in un report pubblicato il 9 Gennaio 2019 come consulenza per la Commissione Europea.

I crypto-assets vengono identificati come un tipo di risorsa privata che dipende principalmente dalla crittografia e dalla tecnologia dei registri distribuiti come parte del loro valore percepito o intrinseco.

Tuttavia, a causa del recente aumento del numero di criptovalute con caratteristiche improntate a diversi scopi, l'EBA ha effettuato una valutazione per stabilire se le criptovalute possano essere qualificate come **"moneta elettronica" all'interno della EMD2** o come **"fondi" ai sensi della PSD2**.

Questo è destinato a integrare l'analisi dell'ESMA sul fatto che le cripto-attività possano qualificarsi come **"strumenti finanziari" nell'ambito di applicazione della MiFID II.**

Una cripto-attività si qualificherà come "moneta elettronica" come definita all'articolo 2, punto 2) EMD2 solo se soddisfa ogni elemento della seguente definizione: "Moneta elettronica" significa "valore monetario memorizzato elettronicamente, incluso magneticamente, come rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che viene emessa al ricevimento di fondi a scopo di effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 4, punto 5, del [PSD2], che è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente della moneta elettronica.

Per mitigare i rischi relativi al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo derivanti da attività basate su VCs sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 19 giugno è stata pubblicata la **Direttiva UE 2018/843 adottata il 30 maggio dello stesso anno, c.d. quinta direttiva antiriciclaggio (integrata dalla UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2018** sulla lotta al riciclaggio mediante il Diritto Penale da recepire negli ordinamenti nazionali entro il 3 Dicembre 2020), che modifica la precedente quarta Direttiva UE 2015/849, recepita dall'Italia con il d.lgs. n. 90/2017 e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

E' fatto obbligo ai Paesi dell'Unione di recepire la nuova direttiva entro il 10 gennaio 2020.

Ed essa è infatti stata recepita dal Legislatore italiano il quale ha licenziato il D.Lgs. 125/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 26 Ottobre ed entrato in vigore l'11 Novembre 2019. Da ciò è derivata una modifica dell'art. 13 del D. Lgs. 231/2007 aggiornato dal conseguente inserimento degli artt. 13-bis340 e 13-ter341 all'interno del TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE CAPO III – COOPERAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

Come si pone quindi il diritto nei confronti di cambiamenti così rapidi e di ulteriore prossima previsione dati dalla nascita di nuove tecnologie ancora in fase embrionale?

Dalla creazione di Bitcoin nel 2008 ad oggi 24 Settembre 2020 in cui la Commissione Europea ha proposto un disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute nell'UE, cosiddetto "Europe's Markets in Crypto-Assets" (MiCA); abbiamo un insieme di regole generali per il rilascio e la circolazione di criptovalute nei paesi dell'unione con particolare attenzione alle stablecoin. In Italia non vi è certezza in quanto i rimandi a normative comunitarie fanno riferimento alle poche sentenze di natura extra-nazionale comunque scarsamente idonee e fornire un quadro esaustivo troppo legato alla variabilità dell'evoluzione informatica.

Similmente alle criptovalute si è cercato un mezzo per automatizzare un accordo tra le parti disintermediato, inalterabile ed immediatamente eseguibile realizzato grazie alla tecnologia blockchain elaborata da Satoshi Nakamoto.

Lo smart contract, come erroneamente suggerisce la parola, non ha nulla di realmente intelligente in quanto si riduce all'autoeseguibilità di un contratto scritto tramite linguaggio informatico. Alla fine del 1990 nell'articolo intitolato "Formalizing and Securing Relationship on Public Networks" Nick Szabo (informatico, crittografo e giurista quindi con una visione "olistica" del problema) descrive come fare affidamento su protocolli crittografici che rendano possibile scrivere software per computer assimilabile a "clausole contrattuali" e legare le parti in modo tale da limitare le opportunità per entrambe di risolvere i propri obblighi prestazionali.

Esaminando gli obiettivi dei contratti e del diritto contrattuale, i vantaggi di uno smart contract diventano chiari. Szabo individua gli obiettivi contrattuali in quattro aree principali: osservabilità, verificabilità, riservatezza e applicabilità. L'osservabilità si riferisce alla capacità delle parti di osservare o provare reciprocamente la corretta esecuzione o capacità di eseguire i termini contrattuali. La verificabilità è la capacità di ciascuna parte di dimostrare la violazione o la prestazione contrattuale a un arbitro o a una terza parte neutrale. La privacy è "il principio secondo cui la conoscenza e il controllo sui contenuti e sull'esecuzione di un contratto dovrebbero essere distribuiti tra le parti solo nella misura necessaria per l'esecuzione di tale contratto." In sostanza, si afferma che terze parti, esclusi arbitri e mediatori designati, non dovrebbero avere alcun controllo sull'esecuzione del contratto. Questo aiuta a garantire la sicurezza e la privacy delle parti che effettuano transazioni. L'applicabilità è il meccanismo di esecuzione del contratto, oltre a ridurre la necessità di tale esecuzione.

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede generalmente il coinvolgimento di uno o più intermediari: contabili, notai per la verifica di eventuali violazioni o prestazioni per il rispetto del sistema giudiziario. Tuttavia, la privacy richiede che il ricorso a terzi sia ridotto al minimo. Pertanto, mentre aumentare la verificabilità o l'osservabilità contribuirà a garantire una maggiore applicabilità, una parte della riservatezza verrà necessariamente persa quando si assumeranno ragionieri o mediatori. Gli smart contract mirano a massimizzare l'efficacia di terze parti fidate, aumentando al contempo l'applicabilità e la riservatezza.

Rendendo un contratto autoeseguibile attraverso protocolli digitali, la necessità di verifica e controllo viene drasticamente ridotta. Inoltre, se una violazione non è consentita o è eccessivamente costosa, l'affidabilità aumenta, poiché l'incentivo alla violazione non è economicamente vantaggioso. Quando la necessità di terze parti fidate, come mediatori o arbitri è ridotta, la privacy si rafforza.

Lo smart contract combinato all'uso delle criptovalute ha creato un'alternativa funzionale al diritto nei suoi istituti cardine causando al tempo stesso rischi rilevanti come esposto in precedenza. Ross William Ulbricht già prima degli smart contract utilizzò Bitcoin per commissionare omicidi (fortunatamente poi mai realizzati) sul suo portale il che ci pone dinanzi a tutta una serie di quesiti sullo sfruttamento di tali strumenti da parte di organizzazioni criminali rapidi ed efficienti aumentando esponenzialmente la loro resilienza ai mezzi di controllo.

POSSIBILE SOLUZIONE

A giudizio di chi scrive esiste solo un altro sistema così mutevole e rapido ai cambiamenti che avrebbe reso difficile il controllo su di esso se si fosse presa la strada che attualmente stiamo percorrendo per le monete digitali; ovvero il mercato delle sostanze stupefacenti.

Le sostanze stupefacenti e psicotrope esattamente come le criptovalute hanno un meccanismo di funzionamento facilmente ricombinabile, replicabile, mutevole, anonimo e resiliente rendendo estremamente complesso il loro inquadramento in un'univoca descrizione in ambito giuridico tant'è vero che, almeno nel panorama italiano, non abbiamo una definizione normativa ma ci si rifà esclusivamente a quella data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Vista l'evidente similitudine tra droga e criptovaluta, anche per dar modo al diritto di reagire in maniera efficace ed efficiente all'evoluzione tecnologica la quale come ben noto risponde alle **Leggi di Moore e di Nielsen**, si potrebbe applicare un identico sistema di inquadramento per decidere sulla natura della criptovaluta e di conseguenza sulla normativa applicabile.

Essendo la scalabilità il discrimine maggiore che va a incidere non solo sull'utilizzabilità della criptovaluta ma anche sulla Proof ad essa riferibile, si potrebbe prevedere:

Una Tabella I per criptovalute con una scalabilità **superiore ai 5 minuti** da inquadrare a livello normativo quale bene rifugio similmente all'oro e una Tabella II con criptovalute con una scalabilità **inferiore ai 5 minuti** con una normativa applicabile tipica degli strumenti finanziari classici ex D.Lgs 58/98 (TUF).

All'interno della Tabella I sarebbero previste tre sezioni: la prima contenente la denominazione comune (ovvero il nome della criptovaluta accostato dalla caratteristica base "permissionless, permissioned, ecc...") così come risultante dal principale mercato di prezzo delle stesse ovvero

coinmarketcap), la seconda la denominazione informatica con specifiche sulla Proof utilizzata e sulla sua scalabilità come da protocollo di funzionamento regolarmente registrato e dichiarato, infine la terza contenente copia della blockchain consultabile da aggiornarsi ogni quindici giorni.

Una Tabella II al cui interno avremmo sempre tre sezioni speculari a quanto previsto nella Tabella I con l'aggiunta che la seconda sezione preveda anche la presenza degli eventuali strumenti finanziari posti a garanzia dell'inevitabile presenza di stablecoin.

Infine **una Tabella III** contenente le criptovalute non registrate e potenzialmente fuorilegge quindi da tenere maggiormente sotto controllo.

Ritengo quindi che questa sia la strada percorribile più efficace per permettere al diritto di non essere l'alternativa povera dell'informatica (Code is Law) ma la sua mente pensante e all'informatica di essere lo strumento più efficiente per il diritto al fine di assicurare la maggior tutela possibile a tutti i cittadini.